



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3960 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Associazione ARCI, ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,
ADICOSUM – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, ANTEAS –
Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la solidarietà, AUSER –
Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà Onlus, FITUS –
Federazione Italiana di Turismo Sociale, Federazione SCS – CNOS – Servizi Civili
Sociali – Centro Nazionale Opere Salesiane, MCL – Movimento Cristiano
Lavoratori, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, ANFASS –
Associazione Nazionale Famiglie con Disabilità Intellettive e/o relazionali, in
persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dal Prof. Avv.
Gennaro Terracciano, dall’Avv. Antonio Feroletto e dall’Avv. Romina Raponi ed
elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, largo Arenula, n. 34;

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del Ministro legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege;

nei confronti di

Cts Centro Turistico Studentesco e Giovanile, Csi Centro Sportivo Italiano
Presidenza Nazionale in persona dei legali rappresentanti p.t.;

per l'annullamento

del D.M. 20 dicembre 2012, n. 264 "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi i pareri e le osservazioni espressi dai vari enti ed organi che sono stati propedeutici all'emanazione del regolamento (ove lesivi);

e per l'annullamento con motivi aggiunti dell'8 ottobre 2013

della circolare n. 1 del 13 settembre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "indicazioni operative in merito all'elettorato attivo e passivo e computo degli associati";

della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali – Divisione II avente ad oggetto "Comunicazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi i pareri, osservazioni propedeutici all'emanazione degli atti in questa sede impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 aprile 2013 ai soggetti in epigrafe indicati e depositato il successivo 2 maggio, le ricorrenti Associazioni di promozione sociale impugnano il Regolamento recante la "Disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383", adottato con Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre 2012, n. 264.

2. Avverso il testo da ultimo licenziato propongono:

2.1. Violazione degli articoli 7 e 11, commi 1 e 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; violazione dell'art. 36 c.c. e degli articoli 2 e 18 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà con precedenti atti.

2.2. Violazione degli articoli 7, 8 e 11 della legge n. 383 del 2000; eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento.

2.3. Violazione dell'art. 11, comma 6 della legge n. 383 del 2000; violazione dell'art. 17, comma 25 della legge n. 127 del 1997; violazione dell'art. 2, comma 3 e 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e degli atti.

2.4. Violazione dell'art. 11, comma 6 della legge n. 283 del 2000; violazione dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio contestando tutte le censure proposte.

4. Alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2013 il Collegio ha disposto un'istruttoria, rinviando l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 15 luglio, alla quale, eseguito l'incombente, la richiesta è stata respinta.

5. Intervenuta la circolare applicativa del Regolamento le ricorrenti l'hanno impugnata con motivi aggiunti ed avverso di essa propongono:

5.1. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 23, 35, 36 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, comma 6 della legge n. 383/2000; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; erroneità della motivazione; manifesta irragionevolezza, sviamento di potere, incompetenza ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001.

5.2. Violazione degli articoli 7 e 11, commi 1 e 6 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, violazione dell'art. 36 c.c. e degli articoli 2 e 18 Cost., dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà con precedenti atti, per manifesta illogicità e disparità di trattamento.

Concludono i motivi aggiunti con richiesta cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

6. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertitene al'uopo le parti costituite alla camera di consiglio del 7 novembre 2013.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto come di seguito precisato.

Con esso le associazioni di promozione sociale ricorrenti impugnano il Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale sull'associazionismo del 20 dicembre 2012, pubblicato il 27 febbraio 2013 e con i motivi aggiunti gravano pure la Circolare recante le "Indicazioni operative in merito all'elettorato attivo e passivo e computo degli associati" adottata all'esito delle due camere di consiglio, meglio in narrativa indicate.

2. Avverso il primo le interessate lamentano che il Consiglio di Stato in entrambi i pareri resi sullo schema di regolamento ha notato il mancato inserimento di criteri idonei a garantire la rappresentatività delle associazioni di promozione sociale chiamate ad eleggere i componenti dell'Osservatorio, basati sul "numero degli aderenti" alle medesime associazioni, laddove il Regolamento introduce meccanismi che ribaltano il principio della maggiore rappresentatività. Infatti non hanno diritto al voto gli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000, secondo quanto stabilisce l'art. 2, comma 2.

Sotto questo profilo il Regolamento è inficiato da violazione di legge laddove impedisce di considerare associati i soggetti che risultano esserlo in base allo Statuto, negando validità ed efficacia all'ordinamento interno dell'associazione.

Osservano che spesso le Associazioni di carattere nazionale, per assicurare una immediata operatività e maggiore incisività su tutto il territorio del Paese hanno individuato, nell'ambito della loro struttura, la necessità di creare articolazioni decentrate di livello regionale più vicine ai singoli associati creando una struttura di tipo federativo nell'ambito della quale per "associati" devono intendersi non solo le organizzazioni locali che votano in Assemblea Nazionale, ma tutti gli associati di queste ultime affiliate all'APS Nazionale.

Osservano ancora che la abnorme declinazione del concetto di associato che emerge dall'art. 2 del Regolamento contrasta con le previsioni del regolamento attuativo della legge n. 383 del 2000 e cioè col D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in base al quale le associazioni che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale devono inoltrare una domanda corredata dal modello organizzativo e livelli di responsabilità e dal numero degli iscritti, ma qualora si negasse che le articolazioni territoriali appartengono all'associazione nazionale e che i loro soci possano determinare il "numero totale degli iscritti" si verrebbe a creare una discrasia tra la realtà e quanto dichiarabile ai fini dell'iscrizione, con conseguenti responsabilità anche penali dei rappresentanti dell'associazione che tale dichiarazione devono effettuare.

Con la seconda censura lamentano che anche l'art. 3 del Regolamento contiene una previsione illegittima riguardante ulteriormente i circoli affiliati e le articolazioni territoriali che non possono concorrere ad eleggere i 10 rappresentanti dell'Osservatorio che il regolamento riserva alle associazioni regionali iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tale previsione svuota di significato il sistema organizzativo delle associazioni nazionali fondato sul sistema piramidale ed esclude dal voto realtà associative locali particolarmente consistenti dal punto di vista dei soci.

Con la terza censura osservano che la decisione assunta col Regolamento risulta contraddittoria rispetto alle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento normativo.

Con l'ultima deducono che il Regolamento impugnato fallisce nell'unica missione ad esso attribuita dalla legge e cioè di disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale introducendo invece un criterio del tutto arbitrario di determinazione della base elettorale.

2.1. Avverso la Circolare di istruzioni adottata dal Ministero e con la prima doglianza dei motivi aggiunti, le associazioni ricorrenti osservano che, già in sede istruttoria, il Collegio non aveva potuto non notare l'ambiguità del testo regolamentare auspicando una circolare esplicativa che chiarisse il punto controverso, ma la circolare adottata non si limita a fornire chiarimenti, quanto piuttosto a modificare il Regolamento, con conseguente sua illegittimità per violazione pure del procedimento di cui all'art. 17 della legge n. 400/1988.

Con il secondo dei motivi aggiunti le Associazioni ricorrenti osservano che oltre tutto la Circolare impugnata va in contrasto pure con le norme del Regolamento come gravate col ricorso principale ed in particolare con l'art. 2 impugnato perché, a) per risolvere quanto rilevato dal TAR e cioè che la norma citata pare escludere dal voto realtà associative locali particolarmente consistenti da un punto di vista degli associati, finisce per prendere in considerazione elementi non rilevanti ai fini del giudizio di rappresentatività, quali la varietà del mondo delle associazioni di promozione sociale, costituito da enti con disposizioni statutarie e strutture organizzative profondamente differenti tra loro.

b) La circolare prevede che il rappresentante legale dell'associazione nazionale nella dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 prevista dall'art. 2, comma 3 del Regolamento dovrà aver cura di evitare che, ai fini del computo degli associati (e quindi della maggiore rappresentatività dell'associazione) possano concorrere gli stessi soggetti soci, sia a livello nazionale, sia a livello regionale" e sotto sanzione penale per falso ai sensi dell'art. 483 c.p. "dovrà autocertificare che l'articolazione territoriale o circolo affiliato, qualora siano iscritti in via autonoma ai registri regionali di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 non concorreranno ad eleggere i rappresentanti regionali dell'Osservatorio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento", ma ciò è già previsto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento rispetto al quale la Circolare si presenta difforme e quindi innovativa.

c). Sostengono poi che la disposizione per cui “Rimangono esclusi dal computo, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, gli associati alle strutture affiliate all’associazione nazionale, iscritte ai registri di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, che non rappresentano strutture periferiche della nazionale, ma che si identificano quali associazioni del tutto autonome e diverse, semplicemente “affiliate” ad altra associazione, con un differente statuto e che presentano autonome e diverse finalità istituzionali, semplicemente affini a quelli perseguiti dalla nazionale, ma non identificabili con questi ultimi” introduce un criterio nuovo che determina una interferenza nell’autonomia statutaria.

d) Sul criterio delle “trenta maggiormente rappresentative” sia all’elettorato attivo che all’elettorato passivo, la Circolare poi sembrerebbe far riferimento alle dette trenta associazioni maggiormente rappresentative solo con riguardo all’elettorato passivo, mentre per quanto concerne l’elettorato attivo, riconosce il diritto di partecipare al voto a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale, senza esplicitare che, anche in questo caso, solo le trenta associazioni maggiormente rappresentative possono esercitare diritto di voto.

e) Sulla indizione delle elezioni, la circolare continua a perpetrare l’illegittimità del Regolamento, perché aggiunge che nella comunicazione saranno date istruzioni anche sulle modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali oltre che sulla definizione del formato e delle caratteristiche delle schede elettorali e sulla composizione dei seggi.

3. Le censure possono essere esaminate a fattor comune in quanto parzialmente coincidenti, come nel prosieguo esaminato e vanno accolte.

Anzitutto è bene chiarire che sin dalla ordinanza istruttoria il Collegio abbia rilevato la illegittimità dell’art. 2, comma 2 del Regolamento, in quanto prefigura una sorta di meccanismo di esclusione dal voto di associati dei circoli affiliati e delle articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale, finendo per

penalizzarle proprio quelle di dimensioni più rilevanti e cioè con il maggior numero di iscritti e con la maggiore diffusione territoriale, in aperto contrasto con le norme statutarie di queste.

Anzitutto l'articolo 2 del Regolamento recita al primo comma: "Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri dell'osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza."

La disposizione regolamentare di cui all'art. 2, comma 2 della quale si dolgono le ricorrenti recita: "Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

Non può non rilevarsi come la ridetta disposizione di esclusione degli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione, ancorché dettata dall'intento di evitare la duplicazione del voto da parte di associati che, iscritti alla diramazione periferica della medesima associazione, potessero esprimere il voto anche in sede nazionale, in realtà si presta ad essere interpretata equivocamente, nel senso di escludere totalmente dal voto i soggetti appartenenti ad una associazione avente una sede nazionale e più sedi periferiche, non essendo per di più esplicitate o chiarite le modalità di controllo degli aventi diritto al voto, nella considerazione della più ampia libertà di partecipazione alla associazione e del diritto di esprimere i propri rappresentanti in seno all'Osservatorio nazionale sull'associazionismo.

La Circolare, pur premettendo che l'Amministrazione intende esplicitare la dicitura recata dal Regolamento ed apparsa equivoca al TAR, in realtà non reca

semplicemente delle "Indicazioni operative in merito al computo degli associati" come da apposita intitolazione del paragrafo n. 1 a ciò dedicato (pagina 2 e seguenti della Circolare n. 1/2013), ma introduce elementi nuovi nello stesso, ritenendo l'Amministrazione che essa lasci "inalterata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento".

La Circolare, infatti specifica che "Alla luce della normativa di riferimento..., le associazioni iscritte nel Registro nazionale raggiungono la diffusione territoriale in almeno cinque regioni e venti province attraverso le proprie articolazioni territoriali o i circoli affiliati, da intendersi quali sedi periferiche proprie dell'associazione nazionale o delle quali la stessa abbia la disponibilità in forza di un titolo giuridico e dove venga effettivamente svolta la propria attività istituzionale a livello locale.

In alcuni casi le articolazioni territoriali presentano una autonomia gestionale ed organizzativa con la conseguenza che le stesse risultano possedere un autonomo codice fiscale identificativo e un proprio statuto, che deve recepire ed essere conforme allo statuto nazionale.

In presenza di questa autonomia organizzativa, le articolazioni territoriali o i circoli affiliati, previa apposita istanza possono essere autonomamente iscritti ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000."

Prosegue poi la Circolare stabilendo che le articolazioni territoriali o i circoli affiliati seppure soggetti autonomi, se si identificano come strutture periferiche dell'associazione e ne sia previsto il diritto di voto secondo le norme statutarie, possono rientrare nel computo degli associati, ma, al fine di evitare duplicazioni nel computo degli associati, il rappresentante legale dovrà autocertificare che l'articolazione territoriale o circolo affiliato non concorreranno ad eleggere i rappresentanti regionali dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento.

Ai fini della esclusione recata dall'art. 2, comma 2 del Regolamento la Circolare al paragrafo 1.B specifica poi che sono del tutto esclusi "gli associati alle strutture affiliate all'associazione nazionale, iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che non rappresentano strutture periferiche della nazionale, ma che si identificano quali associazioni del tutto autonome e diverse, semplicemente "affiliate" ad altra associazione, con un differente statuto e che presentano autonome e diverse finalità istituzionali, semplicemente "affini" a quelli perseguiti dalla nazionale, ma non identificabili con questi ultimi."

Ora tutta questa consistente opera di individuazione dei soggetti "più o meno affiliati" ad una determinata associazione nazionale, che serve ai fini del computo del numero degli associati e, conclusivamente, per sancire la maggiore rappresentatività dell'associazione, operazione che differenzia gli affiliati non tanto in base all'iscrizione al Registro nazionale o regionale, quanto piuttosto per la presenza o meno di "affinità" nella attività svolta, nel Regolamento non trova riscontro, perché, in base al tenore letterale della disposizione recata dall'art. 2, comma 2, l'esclusione è testualmente prevista per "gli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383", laddove è dirimente non tanto l'iscrizione al Registro di cui all'art. 7, quanto piuttosto che l'affiliata sia una dipendenza periferica di una associazione nazionale, seppure autonoma, munita di codice fiscale e quant'altro.

Quanto al diritto di voto sembrerebbe poi che l'articolazione territoriale della associazione nazionale possa concorrere al voto del rappresentante nazionale in seno all'Osservatorio, ma non a quello regionale, perché per l'elezione dei rappresentanti regionali vigono le regole di cui all'art. 3 del Regolamento.

Ma così come è scritta la disposizione del Regolamento continua a prestare il fianco ad una interpretazione equivoca, che la Circolare non contribuisce a

chiarire, ma che anzi integra, presupponendo la distinzione tra strutture affiliate derivanti, per così dire, da una sorta di gemmazione dalla casa madre e strutture affiliate che sono collegate alla stessa associazione nazionale da una sorta di rapporto di servizio per l'affinità dell'attività svolta.

In parole povere: se il criterio ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo per le organizzazioni maggiormente rappresentative deve essere quello del numero degli iscritti che si ricava pure dai circoli affiliati e dalle articolazioni territoriali, secondo le norme dei rispettivi statuti, non è dato comprendere perché non indicarlo esplicitamente nel Regolamento, che sotto questo profilo continua a non essere chiaro e che, per di più, contenendo una limitazione del diritto di voto, non poteva essere modificato da un atto, la circolare, che non ha valenza normativa ponendosi quest'ultimo in aperto contrasto con il principio di gerarchia delle fonti.

Tali osservazioni inducono ad accreditare la dedotta violazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

Mancando nel Regolamento la precisazione che non devono essere computate nel novero dei circoli affiliati di una determinata associazione nazionale le strutture, per così dire satelliti, anche la precisazione sull'autocertificazione del legale rappresentante dell'associazione nazionale, recata al punto 1.A della circolare, rimane sprovvista di una idonea copertura normativa, rimanendo affidata alla sua unica responsabilità penale la dichiarazione "ex D.P.R. n. 445/2000 che l'articolazione territoriale o circolo affiliato, qualora iscritti in via autonoma ai registri regionali di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 non concorreranno ad eleggere i rappresentanti regionali dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento", fermo restando che vengono esclusi dal computo "gli associati a quei circoli o strutture territoriali che non rappresentano le sedi dove viene

esercitata l'attività associativa a livello locale e per i quali lo statuto non prevede l'esercizio del diritto di voto".

Infatti il Regolamento all'art. 2, comma 3, dove si riferisce alla detta dichiarazione da rendere ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, si limita a stabilire che essa verrà richiesta a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale ai fini di conoscere il numero degli associati e null'altro in ordine alla citata e sottesa distinzione tra soggetti affiliati perché articolazioni territoriali di una stessa associazione nazionale e soggetti affiliati in base al rapporto di servizio.

Le stessa confusione non è predicabile invece per l'art. 3 del Regolamento, pure impugnato e che statuisce l'elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome, con conseguente reiezione della seconda censura avverso tale norma proposta nel ricorso principale. Infatti, una volta chiarita la differenza tra articolazioni territoriali delle associazioni nazionali e circoli affiliati dell'associazione nazionale individuati in base al criterio della cosiddetta affinità nell'ambito dell'art. 2, comma 2 è ovvio che residuano le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome che non rivestono le caratteristiche di "circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale", come precisato nell'art. 3.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso principale va accolto e per l'affetto va annullato in parte qua il Regolamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 264 del 20 dicembre 2012 all'articolo 2 comma 2 e vanno accolti i motivi aggiunti e per l'effetto va annullata la Circolare del medesimo dicastero in data 13 settembre 2013, n. 1 da intendersi quale integrativa del Regolamento e non meramente chiarificatrice, nelle parti in cui detta disposizioni in merito al computo degli elettori delle associazioni nazionali ed all'elettorato attivo e passivo dei soggetti ad esse afferenti e per il resto vanno respinti.

4. La delicatezza degli argomenti trattati consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il Regolamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 264 del 20 dicembre 2012 all'articolo 2, comma 2 ed accoglie i motivi aggiunti e per l'effetto annulla in parte qua la Circolare del medesimo dicastero in data 13 settembre 2013, n. 1, come in motivazione indicato e per il resto li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)